

STATUTO

“Associazione Sportiva Dilettantistica Paintball Elite School Bergamo”

TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1 E' costituita, con sede in SALO', via GARIBALDI 70, un'associazione che assume la denominazione “**A.S.D GARDAPAINBALL**”. L'associazione potrà esplicare comunque la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del consiglio direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Scopo – Oggetto

ART. 2 L'associazione contribuisce allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

ART. 3 L'associazione si propone di: a) promuovere la divulgazione per conoscenza dell'attività sportiva denominata paintball; b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione; c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive; d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport; e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; h) aderire a tutte quelle organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono analoghe e similari finalità; i) stipulare convenzioni con enti o associazioni che perseguono finalità sportive, ricreative, sociali e culturali per regolamentare attività di comune interesse; j) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci; k) svolgere qualunque altra attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi.

TITOLO III

Soci

ART. 4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il 14° anno di età. Per i minori è necessario l'assenso di un genitore. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.

ART. 5 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo corredata da copia di idoneo documento identificativo in corso di validità, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali

regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

ART. 6 La qualità di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e al pagamento del contributo associativo.

ART. 7 I soci sono tenuti a versare il contributo associativo stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

ART. 8 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato rinnovo pagamento del tesseramento annuale o a causa di morte.

ART. 9 L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale decorsi quindici giorni dalla richiesta del Consiglio Direttivo; c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

ART. 10 Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, e-mail o pubblicazione sul sito internet nello spazio riservato ai soci. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 11 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive; c) eredità donazioni e legarti; d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie; e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale. E' fatto compiuto che i soci fondatori, all'atto della registrazione dello statuto mettono a disposizione la cifra di

1000 euro cadauno per l'acquisto di materiale sportivo atto all'apertura e alle finalità della fondazione; cifra che sarà poi rimborsata agli stessi nel corso del tempo. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 12 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART.13 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.

Assemblee

ART. 14 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione può venire altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ART. 15 L'Assemblea ordinaria: a) approva il rendiconto economico e finanziario; b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d)approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta.

ART. 16 Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle

assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Non è ammesso il voto per delega.

ART. 17 L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati presenti per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ART. 18 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19 Il Consiglio Direttivo è fatto da 3 membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario; c) predisporre i regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione; h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

ART. 20 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Allo scadere dei 5 anni di Carica, se il Presidente e il Vicepresidente fondatori dell'associazione non dovessero essere rieletti, rimarranno comunque all'interno del Consiglio con potere di voto.

Presidente

ART. 21 Il Presidente ha la legale rappresentanza ed i poteri di firma dell'Associazione. Cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo fissando l'ordine del giorno. Convoca e presiede l'Assemblea dei soci fissandone l'ordine del giorno. Sovrintende l'attività dell'Associazione.

Altre cariche sociali

ART. 22 Il Vice Presidente: coadiuva e/o sostituisce in tutti gli incarichi in casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, con eguali poteri quando necessario; il Segretario: collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili e amministrativi.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 23 Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

ART. 24 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

ART. 25 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

SALO' 20/08/2011

Firma dei soci

_____ stefano cortesi

_____ marcello riccioni

_____ rossella tramagnino

_____ elga veronesi